



**SPORTELLO DI CONCILIAZIONE C.C.I.A.A. PORDENONE - UDINE  
ISCRITTO AL N. 26 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA  
MEDIAZIONE TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**INDENNITÀ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E SPESE PER ULTERIORE ATTIVITÀ**

(Delibere Giunta n. 202/13.12.2010, n. 50/18.04.2011, n. 130/18.10.2011, n. 160 e 161/25.10.2013, n. 81/ 5.06.2015, delibera di Consiglio n. 9 del 31.07.2020). Circolare Ministero della Giustizia 20.12.2011

**I criteri per la determinazione delle spese relative all'indennità del servizio di mediazione sono indicati dall'art. 16 D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. 4 agosto 2014, n. 139. (\*)**

L'**indennità del servizio di mediazione** è differente a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria, compresa la mediazione disposta dal giudice, ovvero volontaria o contrattuale, ed è costituita dalle **spese di avvio** più le **spese di mediazione** (vedi tabella "Indennità servizio di mediazione").

**Le spese di avvio: sono versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento della partecipazione al procedimento.**

**Le spese di mediazione: sono sempre dovute da tutte le parti quando, all'esito del primo incontro, le stesse esprimono la volontà di dar seguito alla procedura.**

Il pagamento delle spese per la prosecuzione, indicate nella colonna A) (mediazioni obbligatorie o delegate dal giudice) o A1 (mediazioni volontarie o da clausola contrattuale), deve essere effettuato al termine del primo incontro e, comunque, prima dell'incontro successivo.

Qualora le parti raggiungano l'accordo viene richiesto, a saldo delle spese di mediazione, l'importo indicato nella colonna B ).

Nella terza colonna viene riepilogato il totale delle spese dovute in caso di successo della mediazione (totale colonna A+B1 o A+B2).

Le spese per la richiesta di formulazione della proposta sono dovute solamente nelle mediazioni diverse da quelle obbligatorie (volontarie e contrattuali).

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un **unico centro di interesse si considerano come un'unica parte. Spetta alle parti indicare nella domanda tale specifica condizione.**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta delle spese di mediazione, il pagamento deve essere eseguito solo ed esclusivamente dalle parti o in nome e per conto delle stesse.

Le relative fatture saranno intestate esclusivamente alle parti in conformità alla Ris. Min. 331350 del 13/06/1981.



Le spese di mediazione sono calcolate in base allo scaglione di riferimento in cui rientra il valore della lite, come indicato nella domanda di mediazione, a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore dichiarato risulti **indeterminabile o indeterminato**, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00, inizialmente nei seguenti termini:

- **indeterminabile**: valore di riferimento da € 25.001,00 ad € 50.000,00;
- **indeterminato**: valore di riferimento da € 50.001,00 ad € 250.000,00.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione comprendono anche il compenso dovuto al mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento o nel caso di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

**Il verbale di accordo verrà rilasciato esclusivamente ad avvenuto pagamento delle indennità dovute.**

#### **ULTERIORI SPESE**

**Sono dovute € 42,70 (35,00 + Iva) per le seguenti ulteriori attività poste a carico dell'Organismo:**

- 1) per istanze di rinvio del primo incontro per rappresentato impedimento a presenziare;
- 2) per istanze di rinvio del primo incontro per mancato, tardivo o incompleto svolgimento delle incombenze poste a carico della parte;
- 3) per istanze di rinvio di incontri successivi al primo che richiedono l'espletamento di ulteriore attività da parte dell'Organismo;
- 4) per istanze di celebrazione sedute di mediazione tramite mezzi di comunicazione a distanza quali skype o call conference.

#### **MODALITÀ INOLTRO ISTANZE DI RINVIO**

Ciascuna parte può chiedere un rinvio del primo incontro di mediazione o degli incontri successivi al primo solo in caso di valido e giustificato motivo debitamente documentato.

La parte invitata in mediazione può chiedere un rinvio del primo incontro solo dopo aver depositato il relativo modulo di partecipazione o mediante identica dichiarazione, anche resa in forma libera purché contenente tutti gli elementi richiesti con contestuale versamento delle dovute indennità.

La richiesta di rinvio deve essere inoltrata entro i due giorni feriali antecedenti la data fissata per l'incontro, con mezzi idonei ad assicurare l'avvenuta ricezione della richiesta e deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento delle dovute indennità.



**TABELLA: INDENNITÀ SERVIZIO DI MEDIAZIONE**  
**VALORI ESPRESSI IN EURO** (con applicazione aliquota Iva 22%)

**Mediazioni obbligatorie e delegate dal giudice**

<b>SPESE DI AVVIO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- euro 48,80 (40,00+Iva) per le liti di valore fino ad euro 250.00,00</li><li>- euro 97,60 (80,00+Iva) per quelle di valore superiore</li></ul> <b>SPESE ULTERIORE ATTIVITÀ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- euro 42,70 (35,00+Iva) (richieste rinvii, incontri via skype, call conference, etc.)</li></ul>			
<b>Valore della lite</b> (in euro)	<b>( A )</b> <b>Spese per</b> <b>prosecuzione incontro</b> (in euro)	<b>( B )</b> <b>Aumento di 1/4</b> <b>dell'importo massimo</b> (tabella A art. 16 co. 4 D.M.- 180/2010) <b>in caso di</b> <b>successo della</b> <b>mediazione</b> (in euro)	<b>(B1)</b> <b>TOTALE SPESE</b> <b>( A + B )</b> (in euro)
<b>fino a 1.000,00</b>	(43,33 + iva) = <b>52,86</b>	(16,25 + iva) = <b>19,83</b>	<b>72,69</b>
<b>da 1.001,00 a 5.000,00</b>	(86,67 + iva) = <b>105,74</b>	(32,50 + iva) = <b>39,65</b>	<b>145,39</b>
<b>da 5.001,00 a 10.000,00</b>	(160,00 + iva) = <b>195,20</b>	(60,00 + iva) = <b>73,20</b>	<b>268,40</b>
<b>da 10.001,00 a 25.000,00</b>	(240,00 + iva) = <b>292,80</b>	(90,00 + iva) = <b>109,80</b>	<b>402,60</b>
<b>da 25.001,00 a 50.000,00</b> (o indeterminabile)	(400,00 + iva) = <b>488,00</b>	(150,00 + iva) = <b>183,00</b>	<b>671,00</b>
<b>da 50.001,00 a 250.000,00</b> (o indeterminato)	(666,67 + iva) = <b>813,34</b>	(250,00 + iva) = <b>305,00</b>	<b>1.118,34</b>
<b>da 250.001,00 a 500.000,00</b>	(1.000,00 + iva) = <b>1.220,00</b>	(500,00 + iva) = <b>610,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>da 500.001,00 a 2.500.000,00</b>	(1.900,00 + iva) = <b>2.318,00</b>	(950,00 + iva) = <b>1.159,00</b>	<b>3.477,00</b>
<b>da 2.500.001,00 a 5.000.000,00</b>	(2.600,00 + iva) = <b>3.172,00</b>	(1.300,00 + iva) = <b>1.586,00</b>	<b>4.758,00</b>
<b>oltre 5.000.000,00</b>	(4.600,00 + iva) = <b>5.612,00</b>	(2.300,00 + iva) = <b>2.806,00</b>	<b>8.418,00</b>



**TABELLA: INDENNITÀ SERVIZIO DI MEDIAZIONE**  
**VALORI ESPRESSI IN EURO** (con applicazione aliquota Iva 22%)

**Mediazioni volontarie e contrattuali**

<b>SPESE DI AVVIO:</b>					
- euro 48,80 (40,00+Iva) per le liti di valore fino ad euro 250.00,00					
- euro 97,60 (80,00+Iva) per quelle di valore superiore					
<b>SPESE ULTERIORE ATTIVITÀ:</b>					
- euro 42,70 (35,00+Iva) (richieste rinvii, incontri via skype, call conference, etc.)					
Valore della lite (in euro)	(A1) Spese per prosecuzione (in euro)	(B) Aumento del 1/4 dell'importo massimo (tabella A art. 16 co. 4 D.M.- 180/2010) in caso di successo della mediazione (in euro)	(B2) TOTALE SPESE (A1 + B) (in euro)	(C) Aumento di 1/5 in caso di formulazione della proposta (in euro)	TOTALE SPESE (A1 +C) Aumento di 1/5 in caso di formulazione della proposta (in euro)
fino a 1.000,00	(65,00 + iva) = <b>79,30</b>	(16,25 + iva) = <b>19,83</b>	<b>99,13</b>	(13,00 + iva) = <b>15,86</b>	<b>95,16</b>
da 1.001,00 a 5.000,00	(130,00 + iva) = <b>158,60</b>	(32,50 + iva) = <b>39,65</b>	<b>198,25</b>	(26,00 + iva) = <b>31,72</b>	<b>190,32</b>
da 5.001,00 a 10.000,00	(240,00 + iva) = <b>292,80</b>	(60,00 + iva) = <b>73,20</b>	<b>366,00</b>	(48,00 + iva) = <b>58,56</b>	<b>351,36</b>
da 10.001,00 a 25.000,00	(360,00 + iva) = <b>439,20</b>	(90,00 + iva) = <b>109,80</b>	<b>549,00</b>	(72,00 + iva) = <b>87,84</b>	<b>527,04</b>
da 25.001,00 a 50.000,00 (o indeterminabile)	(600,00 + iva) = <b>732,00</b>	(150,00 + iva) = <b>183,00</b>	<b>915,00</b>	(120,00 + iva) = <b>146,40</b>	<b>878,40</b>
da 50.001,00 a 250.000,00 (o indeterminato)	(1.000,00 + iva) = <b>1.220,00</b>	(250,00 + iva) = <b>305,00</b>	<b>1.525,00</b>	(200,00 + iva) = <b>244,00</b>	<b>1.464,00</b>
da 250.001,00 a 500.000,00	(2.000,00 + iva) = <b>2.440,00</b>	(500,00 + iva) = <b>610,00</b>	<b>3.050,00</b>	(400,00 + iva) = <b>488,00</b>	<b>2.928,00</b>
da 500.001,00 a 2.500.000,00	(3.800,00 + iva) = <b>4.636,00</b>	(950,00 + iva) = <b>1.159,00</b>	<b>5.795,00</b>	(760,00 + iva) = <b>927,20</b>	<b>5.563,20</b>
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	(5.200,00 + iva) = <b>6.344,00</b>	(1.300,00 + iva) = <b>1.586,00</b>	<b>7.930,00</b>	(1.040,00 + iva) = <b>1.268,80</b>	<b>7.612,80</b>
oltre 5.000.000,00	(9.200,00 + iva) = <b>11.224,00</b>	(2.300,00 + iva) = <b>2.806,00</b>	<b>14.030,00</b>	(1.840,00 + iva) = <b>2.244,80</b>	<b>13.468,80</b>



**(\*) D.M. 180/2010 - Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennità**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto\*.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

**Tabella A\***  
**(articolo 16, comma 4, D.M. 180/2010)**

Importo massimo per calcolo degli aumenti/riduzioni*					
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) importo massimo					
Fino a euro	1.000			euro	65;
da euro	1.001	a euro	5.000:	euro	130;
da euro	5.001	a euro	10.000:	euro	240;
da euro	10.001	a euro	25.000:	euro	360;
da euro	25.001	a euro	50.000:	euro	600;
da euro	50.001	a euro	250.000:	euro	1.000;
da euro	250.001	a euro	500.000:	euro	2.000;
da euro	500.001	a euro	2.500.000:	euro	3.800;
da euro	2.500.001	a euro	5.000.000:	euro	5.200;
oltre euro	5.000.000:			euro	9.200.

**L'Organismo di Mediazione applica la riduzione di 1/3 nei primi sei scaglioni e di 1/2 nei restanti scaglioni dell'importo massimo di cui alla Tabella A\*, solo nelle mediazioni obbligatorie e in quelle delegate dal giudice.**